

1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1988, registro 6, foglio 40 di approvazione del Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotto boschivi di proprietà pubblica, che all'articolo 8, lettera e) stabilisce che per essere ammessi alla gara i concorrenti debbano presentare, tra l'altro, una dichiarazione comprovante la capacità tecnica nell'esecuzione di utilizzazioni boschive;

VISTO il punto 2 del D.P.G.R. n. 0184/Pres. del 30 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, registro 14, foglio 346 che ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987 in materia di dichiarazioni di idoneità tecnica delle imprese boschive, mutandone anche la denominazione in «certificato di idoneità»;

VISTO il D.P.G.R. n. 0255/Pres. del 28 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1995, registro 1, foglio 356, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al precitato capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica;

RITENUTO necessario integrare le disposizioni introdotte in materia di certificato di idoneità con i citati decreti, tramite l'emanazione di un apposito regolamento;

VISTO il testo di «Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica» elaborato dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nella seduta del 9 agosto 1996, si è espresso favorevolmente sul suddetto testo regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3926 dell'11 settembre 1996;

DECRETA

È approvato il «Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 30 settembre 1996

CECOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 novembre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 175*

Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

Art. 1

Documentazione amministrativa

1. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica delle imprese boschive è subordinato alla presentazione della seguente documentazione da parte dell'impresa richiedente:

- a) domanda diretta al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente (come da modello allegato sub «A»);
- b) certificato d'iscrizione all'Â C.C.I.A.A. (non anteriore di tre mesi);
- c) scheda informativa (come da modelli allegati sub «B», «B1» e «B2»).

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. Il certificato di idoneità può essere rilasciato:

- a) alle imprese individuali il cui titolare lavora in bosco;
- b) alle società in nome collettivo, alle cooperative ed alle associazioni d'impresa i cui soci o associati svolgano lavoro in bosco;
- c) alle imprese che dispongono di manodopera.

Art. 3

Livelli di certificazione

1. Sono individuati due livelli di certificazione di idoneità alle utilizzazioni boschive, per l'inserimento delle imprese aggiudicatrici nei livelli di competenza:

- a) I livello - Le imprese individuali, il cui titolare lavora in bosco personalmente, potranno essere dichiarate idonee a partecipare alle gare per l'utilizzazione di lotti boschivi non superiori a 800 mc di massa netta stimata o, rispettivamente, 8.000 q;
- b) II livello - Le imprese che dimostrino di aver impiegato, nell'anno solare precedente a quello a cui si riferisce la domanda, manodopera per almeno 250 giornate retribuite, oppure che dispongano al momento della domanda di almeno due operai, potranno essere dichiarate idonee a partecipare alle gare per l'utilizzazione di lotti boschivi di qualsiasi entità. Nel II livello sono comprese le associazioni tra imprese individuali nonché le società nelle quali almeno due tra gli associati o soci lavorano in bosco personalmente.

2. Si prescinde dal considerare il livello di certificazione per le imprese non aggiudicatrici di lotti (cioè le collaboratrici o le esercenti prestazioni ai sensi dell'articolo 17 del «Capitolato generale d'onori per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica» approvato con D.P.G.R. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987, come sostituito dall'articolo 4 delle «Modifiche al Capitolato generale d'onori per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica» apportate con D.P.G.R. 0255/Pres. del 28 luglio 1995).

Art. 4

Classificazione dei lavori boschivi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, del Capitolato generale d'onori, come sostituito dall'articolo 4 delle Modifiche, si considerano lavori specialistici tutti i lavori boschivi. Essi si suddividono in due fasi:

- a) fase A: taglio ed allestimento;
- b) fase B: esbosco per avvallamento, con animali, con trattore, o per gru a cavo.

2. L'impresa aggiudicataria può affidare a terzi l'esecuzione di un'intera fase di lavorazione (sola la fase A oppure solo la fase B) con le modalità ed alle condizioni disposte dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 17 citato al comma 1 del presente articolo.

3. L'impresa che affida a terzi l'intera fase A (taglio ed allestimento) dovrà eseguire in proprio (senza potersi avvalere della collaborazione di terzi) l'intera fase B (esbosco), o viceversa.

Art. 5

Collaborazione tra imprese boschive

1. Sono ammesse forme di collaborazione tra imprese per brevi periodi, per consentire una maggiore flessibilità nella gestione dei lavori, in relazione alle condizioni meteorologiche, allo stato del mercato del legno, all'occupazione della manodopera.

2. Le imprese costituite dal solo titolare possono collaborare, per ogni lotto aggiudicatosi, con una sola ditta parimenti costituita dal solo titolare. Alla ditta collaboratrice potrà essere affidato fino al 25% dell'intero ciclo di lavorazione.

3. Le imprese che dispongono della forza lavoro di almeno due persone possono collaborare per ogni lotto aggiudicatosi con altre ditte, di pari composizione o anche costituite dal solo titolare. Alle ditte collaboratrici può essere affidato fino al 25% dell'intero ciclo di lavorazione.

4. Qualora l'impresa aggiudicataria si avvalga della collaborazione di altre imprese, non potrà ottenere l'autorizzazione a far eseguire da terzi, ai sensi dell'articolo 17 del Capitolato generale d'onori come sostituito dall'articolo 4 delle modifiche, una intera fase di lavorazione, ma sarà obbligata ad eseguirla in proprio.

5. Ai fini del calcolo del 25% dell'intero ciclo di lavorazione viene attribuito alla fase A il valore del 50% del tempo necessario all'utilizzazione e alla fase B l'ulteriore 50%. Nell'ambito di questi valori il 25% si calcola sulla massa legnosa lavorata.

Art. 6

Disciplina della collaborazione tra imprese boschive

1. Di ogni collaborazione per il taglio e l'allestimento la ditta aggiudicataria del lotto dovrà dare tem-

pestiva comunicazione all'Autorità forestale, come individuata nell'articolo 52 del Capitolato generale d'onere, ed all'Ente proprietario, precisando la ditta (denominazione o ragione sociale) dell'impresa collaboratrice, il periodo di durata della collaborazione nonché i nominativi degli operai dipendenti dalla collaboratrice, con la rispettiva posizione assicurativa e previdenziale. Tempestiva comunicazione dovrà essere data nel caso di eventuali proroghe successive.

2. Le imprese collaboratrici dell'aggiudicataria devono a loro volta essere provviste del certificato di idoneità delle imprese boschive, rilasciato dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste in base alla documentazione elencata all'articolo 1.

3. Le sanzioni amministrative irrogate durante l'utilizzazione del lotto alle imprese collaboratrici a causa di trasgressione alle norme forestali saranno tenute in considerazione, ai fini di un eventuale giudizio negativo, in sede di verifica finale nei confronti dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato generale d'onere, come modificato dall'articolo 6 delle modifiche.

Art. 7

Rinnovo del certificato

1. Il certificato di idoneità delle imprese boschive ha efficacia per un anno solare. Alla scadenza successiva al primo rilascio esso va rinnovato. Il rinnovo del certificato di idoneità è subordinato alla ripresentazione della domanda e di tutta la documentazione elencata all'articolo 1, fatta eccezione per la scheda informativa qualora non siano intervenute nel frattempo modifiche.

Art. 8

Casi di mancato rinnovo del certificato

1. Sarà negato il rinnovo del certificato di idoneità:

a) per due anni solari consecutivi sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa terza per aver fatto eseguire a questa l'intero ciclo di lavorazione, oppure per aver fatto eseguire a questa un'intera fase, senza ottenere la previa autorizzazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del Capitolato generale d'onere come sostituito dall'articolo 4 delle modifiche;

b) per due anni solari consecutivi per aver commesso violazione alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'onere come sostituiti rispettivamente dagli articoli 3 e 4 delle modifiche;

c) per un anno sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa collaboratrice qualora non sia stata data comunicazione del rapporto di collaborazione;

d) per un anno solare sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa collaboratrice per aver affidato a questa oltre il 25% dell'intero ciclo di lavorazione;

e) per un anno solare, qualora l'impresa richiedente sia incorsa, in uno stesso anno solare, in almeno due trasgressioni alla normativa forestale, se, al momento della trasgressione, aveva meno di due operai, compreso il titolare dell'impresa; in almeno tre trasgressioni se aveva da due a sei operai; in almeno cinque trasgressioni, se aveva più di sei operai. Sono escluse dal computo le trasgressioni per le quali sia stata emessa ordinanza motivata di archiviazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Sono altresì escluse dal computo quelle trasgressioni che, per valutazione motivata dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, non abbiano causato danno al bosco;

f) per un anno solare qualora l'impresa richiedente abbia riportato, in sede di verifica finale dei lotti utilizzati, eseguita ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato generale d'onere come modificato dall'articolo 6 delle modifiche, due giudizi negativi nel biennio, risultanti dalla scheda informativa del verificatore (come da modello allegato sub «C»);

g) per un anno solare qualora l'impresa sia incorsa nella sospensione dell'utilizzazione, prevista dall'articolo 23 del Capitolato generale d'onere.

Art. 9

Ricorso gerarchico

1. L'impresa boschiva può presentare ricorso gerarchico al Direttore regionale delle foreste per il riesame della decisione dell'Ispettorato di non rilasciare o di non rinnovare il certificato di idoneità.

Art. 10

Decadenza del certificato

1. In considerazione della gravità degli illeciti commessi, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente può chiedere d'ufficio al Direttore regionale delle foreste la dichiarazione di immediata decadenza del certificato d'idoneità in possesso dell'impresa.